

CALENDARIO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER LA STAGIONE VENATORIA 2008-2009

1. la caccia alla **Starna** ed alla **Pernice rossa** è consentita:
 - a. **in tutto il territorio a caccia programmata** e nelle **Aziende Faunistico Venatorie**, dal 21 settembre al 31 dicembre 2008 (ultimo giorno utile);
 - b. nelle **Aziende Agrituristico Venatorie**, nel rispetto dei Piani di abbattimento approvati dalla Provincia dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009;
2. la caccia alla **Lepre comune** è consentita in tutto il territorio provinciale dal 21 settembre all'8 dicembre 2008 (ultimo giorno utile); fanno eccezione le Aziende Agrituristico Venatorie, nelle quali è protratta, esclusivamente in aree recintate, fino al 31 gennaio 2009, nel rispetto dei Piani di abbattimento approvati dalla Provincia;
3. per quanto disposto all'articolo 8 comma 4 bis della L.R. 20/2002, è consentito l'abbattimento della **minilepre** (*Sylvilagus floridanus*) in tutto il territorio a caccia programmata dal 21 settembre all'8 dicembre 2008 (ultimo giorno utile); nelle Aziende Faunistico Venatorie l'abbattimento della minilepre è consentito fino al 31 gennaio 2009;
4. il prelievo del **Cinghiale nel territorio a caccia programmata vocato alla specie**, è consentito dal 15 ottobre 2008 al 14 gennaio 2009 ad eccezione del distretto "Reggello" nel quale è consentito dal 1 ottobre al 31 dicembre 2008 e per il distretto di "Montaione" nel quale è consentito dal 1 novembre 2008 al 31 gennaio 2009. La caccia al cinghiale nelle aree vocate può essere esercitata nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica;
5. il prelievo del **Cinghiale nel territorio a caccia programmata non vocato alla specie** è consentito dal 1 ottobre al 31 dicembre 2008, secondo quanto stabilito nel "Piano di Gestione Annuale del Cinghiale nelle Aree non Vocate-Annata venatoria 2008-2009" approvato, ai sensi di quanto previsto all'art. 92 del D.P.G.R. n. 13/R del 25.02.2004, con Atto Dirigenziale n. 2626 del 1 luglio 2008. Dal 22 settembre al 29 settembre 2008 e dal 1 gennaio al 31 gennaio 2009 è consentito l'abbattimento del cinghiale nelle aree non vocate ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94, con le modalità indicate nel citato Piano di gestione. La realizzazione di detto Piano di gestione è affidata agli ATC provinciali ai quali i cacciatori interessati devono rivolgersi prima di iniziare ogni attività;
6. la caccia al **Cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie** è consentita dal 15 ottobre 2008 al 14 gennaio 2009, in tutti i giorni utili alla caccia, tenuto conto delle limitazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del Calendario Venatorio Regionale.
7. la caccia al **Fagiano** è consentita:
 - a. **in tutto il territorio provinciale a caccia programmata** dal 21 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 (ultimo giorno di caccia);
 - b. nelle **Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agrituristico Venatorie** dal 21 settembre 2008 fino al 31 gennaio 2009.
8. in base all'art. 7, 6° comma, della L.R. 20/2002, il prelievo sulle popolazioni di **Capriolo, Daino, Cervo** è consentito nei Distretti e Comprensori inclusi nel territorio a gestione programmata della caccia, secondo specifici piani di assestamento, redatti sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nei periodi di seguito indicati:

Capriolo

Distretti dell'ATC Firenze 4:

dal 2 agosto al 29 settembre 2008 per tutte le classi di sesso ed età;
dal 1 febbraio al 28 febbraio 2009 per femmine e piccoli (entrambi i sessi).

Distretti dell'ATC Firenze 5:

dal 2 agosto al 15 settembre 2008 per tutte le classi di sesso ed età;
dal 15 gennaio al 28 febbraio 2009 per femmine e piccoli (entrambi i sessi).

Daino

Comprensori dell'ATC Firenze 4:

Comprensori Firenzuola, Palazzuolo, Marradi, Barberino, Vicchio, Vaglia, Pontassieve, Londa dal 1 novembre al 30 novembre 2008 e dal 1 gennaio al 28 febbraio 2009.

Comprensorio San Piero dal 1 novembre al 30 novembre 2008 e dal 15 gennaio al 15 marzo 2009.

Comprensori dell'ATC Firenze 5:

Comprensori Vallombrosa ed Arno dal 1° al 30 novembre 2008 e dal 15 gennaio al 15 marzo 2009;

Comprensori Tavarnelle e Montaione e porzione non vocata alla specie nel Comprensorio Vallombrosa dal 16 agosto al 15 settembre 2008 e dal 15 gennaio al 15 marzo 2009.

Cervo

Comprensori dell'ATC Firenze 4:

Maschi adulti e sub adulti: dal 1 al 15 settembre 2008; dal 06 al 30 ottobre 2008; dal 1 dicembre 2008 al 31 gennaio 2009.

Femmine adulte e sottili, maschi giovani e piccoli: dal 1 dicembre 2008 al 15 marzo 2009.

Comprensori dell'ATC Firenze 5:

Comprensori Vallombrosa ed Arno dal 1° al 30 novembre 2008 e dal 15 gennaio al 15 marzo 2009;

Comprensori Tavarnelle e Montaione e porzione non vocata alla specie nel Comprensorio Vallombrosa dal 16 agosto al 15 settembre 2008 e dal 15 gennaio al 15 marzo 2009.

9. Il prelievo di **Capriolo, Daino, Cervo** è altresì consentito nelle Aziende Faunistiche Venatorie nei tempi e nelle quantità suddivise in classi prevista nei Piani di Assestamento per la stagione venatoria 2008-2009, approvati con specifico Atto Dirigenziale.
10. dal 10 dicembre 2008, **l'uso del cane da seguita** è vietato.
Fanno eccezione i casi seguenti:
 - a. per la caccia alla Volpe, è consentito fino al 31 gennaio 2009 limitato a squadre composte da almeno otto partecipanti.
 - b. per la caccia al cinghiale, l'uso del cane da seguita è consentito nelle aree e nei tempi in cui questa è permessa;
11. nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2009, nella caccia da appostamento fisso e temporaneo, **l'uso del cane** è consentito per la sola attività di recupero dei capi feriti o abbattuti;

12. per tutti i periodi in cui è concessa la caccia di selezione a cervidi e bovidi è consentito **l'uso di cani da traccia**, per la sola attività di recupero dei capi feriti, a persone abilitate iscritte nel registro provinciale dei conduttori di cani da traccia;
13. l'utilizzo di **segugi per la caccia agli ungulati** all'interno di recinti di abbattimento è consentito unicamente nelle Aziende Agrituristiche Venatorie per le quali tale uso sia previsto nell'ambito dei piani di gestione annuale approvati dalla Provincia (parere espresso dalla Regione Toscana il 7 /02/2005 prot. 123/2729).
14. salvo i casi previsti ai precedenti punti 10 a) e 10 b), nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2009, **la caccia vagante**, è consentita:
 - a. nelle Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Agrituristiche Venatorie;
 - b. per la sola specie **Beccaccia, esclusivamente con l'uso del cane da ferma o da cerca**, nelle aree boscate incluse entro i territori vocati alla specie Cinghiale. Per superfici boscate si intendono quelle di estensione superiore a 2.000 mq, di larghezza maggiore a 20 m, coperte da vegetazione arborea con una copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari ad almeno il 20 per cento, come indicato all'articolo 3 comma 1 della Legge Regionale Forestale n° 39/2000;
 - c. nelle aree palustri di cui all'elenco seguente:

Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi

a Nord - dal confine con la Provincia di Pistoia nel tratto compreso fra il canale del Terzo ed il canale del Capannone (detto anche Usciana);

ad Est - lungo il confine con la Provincia di Pistoia fino ad incontrare la strada campestre che conduce al podere della Chiavica e seguendo detta strada fino a Casa del Morelli passando per Ponte del Turrini, Mulino, C. Cavallino; e da qui seguendo la strada provinciale per Massarella fino a mt. 1000 di distanza dal canale maestro e proseguendo verso Sud mantenendo tale distanza da detto canale, fino ad incontrare la strada provinciale n. 15 Lucchese-Romana;

ad Ovest - dalla Provincia di Pistoia lungo il canale del Capannone (detto anche Usciana) fino all'altezza di Villa Lampaggi, quindi seguendo la gronda del Padule fino a Ponte di Cavallaia e da questa località seguendo il canale maestro in direzione Sud fino a Ponte a Cappiano;

a Sud - da Ponte a Cappiano per mt. 1000 lungo la strada provinciale n. 15 Lucchese-Romana.

Pianura a valle di Firenze

fino ai confini della Provincia di Pistoia e lungo il corso inferiore dell'Arno:

a Nord - dal confine della Provincia di Prato lungo la ferrovia Firenze-Bologna in direzione sud-est fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Firenze (fosso del Termine);

ad Est - incontro della ferrovia Firenze-Bologna con il confine amministrativo del Comune di Firenze (fosso del Termine) e seguendo detto confine fino al fiume Arno (presso loc. San Donnino);

a Sud - dal fiume Arno (presso Loc. L'Isola) seguendo il confine amministrativo del Comune di Firenze fino all'uscita n.21 casello Autostrada del Sole (Firenze-Signa) e da detta località seguendo la Strada Statale n. 67 Tosco-Romagnola in direzione Ovest e passando per Olmo, Viottolone, Granatieri, Lastra a Signa fino a Ponte a Signa;

ad Ovest - da Ponte a Signa attraversando l'Arno in direzione Nord lungo la Strada Statale n. 325 Val di Setta e Val di Bisenzio passando per Signa fino alla località Il Crocifisso, da questa località seguendo la strada campestre in direzione Ovest che conduce a Caverna, Casa Padule, Podere Chiella, fino a incontrare il confine con la Provincia di Prato sul fiume Ombrone;

15. in base al Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 167 del 02/10/2006, è stabilito il **divieto di caccia su tutto il territorio del Comune di Firenze**;
16. gli elenchi di cui all'art. 28, comma 11 della L.R.3/94 concernenti **le zone dove l'attività venatoria è consentita** in forma programmata, le zone riservate alla gestione venatoria privata e quelle dove l'attività venatoria non è consentita, saranno affissi agli Albi dei Comuni della Provincia di Firenze ;
17. è stabilito di richiedere alla Regione Toscana la **pre-apertura** della caccia da appostamento **nei giorni 1 e 7 settembre 2008 alle specie consentite dall'articolo 8 comma 1 del Calendario Venatorio Regionale ad eccezione degli anatidi**; la pre-apertura resta subordinata all'acquisizione della relativa autorizzazione da parte della Regione medesima; in attuazione di quanto previsto all'art. 18, comma 2 della L. 157/92, la concessione da parte della Regione Toscana dell'apertura anticipata (pre-apertura) sulle specie suddette, comporta la riduzione implicita delle ultime due giornate disponibili di caccia per ciascuna specie, rispetto ai periodi previsti all'art. 7 della L.R. 20 del 10/06/2002;
18. si elencano le seguenti precisazioni ai fini di agevolare gli utenti nella interpretazione delle norme vigenti:
 - i. **SETTIMANA VENATORIA**: la settimana venatoria inizia il lunedì. Nel conteggio delle giornate settimanali di caccia sono considerate valide quelle effettuate sia in Toscana che in altre Regioni.
 - ii. **TESSERINO VENATORIO**: in base all'art. 28 della legge regionale 12/1/1994 n. 3, nelle Aziende Agrituristiche Venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.
 - iii. **APPOSTAMENTI FISSI**: i titolari, ed in loro assenza i fruitori di appostamento fisso, sono tenuti su richiesta ad esibire agli incaricati della vigilanza l'autorizzazione all'impianto, unitamente alla conferma di validità dell'anno in corso con il versamento aggiornato della tassa di concessione regionale. Deve essere sempre consentito inoltre, durante l'utilizzo degli appostamenti, l'accesso ai medesimi da parte del personale di vigilanza.
 - iv. **APPOSTAMENTI TEMPORANEI**: sulla base delle proposte dei Comitati di Gestione degli ATC provinciali, la distanza minima tra appostamenti temporanei è fissata in metri 80.
 - v. **CACCIA AL CINGHIALE**: durante l'esercizio della caccia al Cinghiale in tutte le forme previste, è fatto obbligo a tutti i partecipanti, ai sensi della Del. del Consiglio Provinciale n. 134/2002 di indossare un giubbotto/gilet di colore arancione sopra agli altri capi di abbigliamento.
 - vi. **PERIODI DI DIVIETO PER LA CACCIA VAGANTE**: nei casi in cui si eserciti l'attività venatoria in periodi in cui sia consentita la caccia solo da appostamento fisso o temporaneo, l'accesso all'appostamento dovrà avvenire con il fulcile scarico ed in custodia, o racchiuso in idoneo involucro o smontato.
 - vii. **L'ALLENAMENTO ED ADDESTRAMENTO DEI CANI**: si svolge, ai sensi dell'art. 5 del Calendario Venatorio Regionale, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole sino alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale). Negli ultimi dieci giorni del periodo l'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ATC. Tale attività non è consentita nelle aree a divieto di caccia ed in quelle interessate dalle

produzioni agricole di cui all'art. 42 comma 2 della L.R. 3/94 e della Deliberazione Consiliare 20/12/1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

- viii. *CACCIA DI SELEZIONE*: ai sensi di quanto disposto all'art. 7, comma 6° della L.R. 20/2002, la caccia di selezione nei periodi 1° agosto-terza domenica di settembre e 1° febbraio – 15 marzo, può essere effettuata per cinque giorni la settimana, escluso il martedì ed il venerdì. Il prelievo è altresì consentito nel caso di terreno coperto di neve. Ai sensi di quanto inoltre previsto all'art. 6 bis della L.R. 20/2002, i cacciatori opzionisti di cui alla lett. D, dell'art. 28, L.R. 3/94, utilizzano per l'annotazione delle giornate di caccia e degli abbattimenti effettuati durante la caccia di selezione, gli appositi libretti delle uscite consegnati e vidimati dagli ATC provinciali.
- ix. *CACCIA NELLE ZPS*: le disposizioni del presente calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale ((ZPS)", nelle ZPS ricadenti nel territorio della Provincia di Firenze identificate come "Stagni della Piana Fiorentina", "Padule di Fucecchio", "Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone" e "Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia".
- x. *SANZIONI*: per le violazioni alle norme contenute nel Calendario Venatorio Regionale, nonché a quelle indicate dal presente atto e non espressamente enunciate nella L.R. Toscana 12/01/1994 n. 3, si applicano le sanzioni di cui all'art. 58 comma 1 lettera q) della suddetta L.R.T. 3/94.